



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il G.O.T. dott. Paolo Sconocchia, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta nella causa iscritta al n. 609/2014 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

contro

contro

letti gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, osserva quanto segue.

In via preliminare, è necessario affrontare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa delle società resistenti, le quali indicano la competenza territoriale del Tribunale di Milano in considerazione del luogo di conclusione del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente.

Il ricorrente, invece, ritiene competente il Tribunale di Perugia, deducendo di avere sempre svolto la propria attività lavorativa presso lo stabilimento produttivo Tesj di Città di Castello.

Dagli atti di causa (ma la circostanza non è contestata) risulta effettivamente che il luogo di conclusione del contratto vada individuato in Milano.

Sul punto va inoltre osservato che la comunicazione di assunzione del ricorrente da parte della

del 31.12.2010 prevede espressamente come sede di lavoro quella sita in Milano,

fatta salva la facoltà del datore di lavoro di inviare il dipendente in trasferta presso altre sedi societarie e, principalmente, presso lo stabilimento di Città di Castello; la lettera integrativa del suddetto contratto di lavoro, di pari data, prevede il riconoscimento in favore del ricorrente di una indennità integrativa di euro 46,48 per i giorni di effettiva presenza in occasione delle trasferte presso la divisione Tesj di Città di Castello, mentre viene previsto il rimborso delle sole spese a piè di lista in caso di incarichi presso altre società del Gruppo.

La difesa del ricorrente sostiene che la competenza territoriale sia radicata presso il Tribunale di Perugia in quanto, a prescindere dal dato formale sopra richiamato, dall'analisi delle buste paga prodotte in atti emerge che, tranne rari casi, i giorni riconosciuti come trasferta da parte della resistente corrispondono ai giorni di lavoro mensilmente svolto dal ricorrente e che le suddette trasferte sono state sempre retribuite mediante l'applicazione della indennità integrativa di euro 48,48, concordata tra le parti per il pagamento delle cd. trasferte presso la sede di Città di Castello: con la conseguenza che lo stabilimento Tesj di Città di Castello rappresenta il luogo di svolgimento effettivo e continuativo della prestazione di lavoro da parte del ricorrente.

Ciò precisato, rilevato che la competenza del giudice va determinata in base a quanto risultante dagli atti di

causa, di fronte all'inequivoca volontà espressa dalle parti di considerare Milano la sede di lavoro cui era assegnato il ricorrente e di ritenere trasferita (con il conseguente riconoscimento della relativa indennità concordata nella misura di euro 46,48) l'attività lavorativa svolta presso l'unità produttiva di Città di Castello, deve concludersi per l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Milano territorialmente competente.

In considerazione di tale conclusione, nessuna altra statuizione può essere adottata dall'odierno giudicante.

P.Q.M.

in accoglimento delle eccezioni sollevate sul punto dalla difesa delle società resistenti, sussiste e va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, eccepita tempestivamente (e rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di criterio di riparto inderogabile), che individua come competente il Tribunale di Milano.

Il presente provvedimento viene emesso con ordinanza, stante l'applicabilità al caso di specie della novella degli artt. 44 e 279 c.p.c. apportata dalla legge 69/2009.

Assegna alle parti il termine di tre mesi per riassumere la causa dinanzi a detto Ufficio giudiziario secondo lo speciale rito lavoro.

Si comunichi.

Perugia, 27 agosto 2015

Il G.O.T.
Paolo Sconocchia


